

REGOLAMENTO (CEE) N. 4069/87 DEL CONSIGLIO

del 22 dicembre 1987

recante modifica del regolamento (CEE) n. 1981/82 che stabilisce l'elenco delle regioni della Comunità nelle quali unicamente le associazioni riconosciute di produttori di luppolo beneficiano dell'aiuto alla produzione

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1696/71 del Consiglio, del 26 luglio 1971, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del luppolo⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3800/85⁽²⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 4,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'articolo 12, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1696/71 prevede la possibilità di concedere l'aiuto alla produzione nelle regioni della Comunità in cui le associazioni riconosciute di produttori sono in grado di assicurare un equo reddito ai loro membri e di realizzare una gestione razionale dell'offerta; che l'elenco di tali regioni è riportato nell'allegato del regolamento (CEE) n. 1981/82⁽³⁾;

considerando che, all'esame dei dati forniti dal Belgio, si constata che una nuova regione soddisfa a decorrere dal

raccolto 1987 le condizioni previste all'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 1696/71; che è pertanto opportuno modificare il regolamento (CEE) n. 1981/82.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'elenco riportato nell'allegato del regolamento (CEE) n. 1981/82, è aggiunto il Belgio.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal raccolto 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 22 dicembre 1987.

Per il Consiglio

Il Presidente

N. WILHJELM

⁽¹⁾ GU n. L 175 del 4. 8. 1971, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 367 del 31. 12. 1985, pag. 32.

⁽³⁾ GU n. L 215 del 23. 7. 1982, pag. 3.